



Ministero dei Trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Nogaro

Via E. Fermi z.i. Aussa-Corno - 0431/66490 - portonogaro@guardiacostiera.it - www.guardiacostiera.it/portonogaro

ORDINANZA n. 16/2007

(Rifornimento di combustibili liquidi alle unità navali ormeggiate nei porti del Circondario Marittimo di Porto Nogaro)

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo di Porto Nogaro:

VISTA: la Circolare Titolo: Porti Serie VIII n.16 prot. n.DEM3/1823 della Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima ed Interna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 19 Luglio 2002, con la quale sono state fornite nuove disposizioni per la disciplina dell'attività di bunkeraggio nei porti italiani; e nel contempo sono state dettate le Linee Guida tecniche di sicurezza per le operazioni di rifornimento di combustibili liquidi alle navi "nell'ottica di contemperare l'opportunità d'apertura del mercato a più operatori con la necessità di salvaguardia della sicurezza e la conseguente garanzia di alti standards di efficienza dei mezzi destinati all'espletamento del servizio";

VISTA: l'Ordinanza n. 3/94 in data 20.04.1994 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado, come validata dall'Ordinanza n. 1/2006 in data 29.03.2006 di questo Ufficio Circondariale Marittimo, relativa alle operazioni di rifornimento di combustibili liquidi ed olii lubrificanti alle unità navali nei porti di Porto Nogaro e Marano Lagunare;

VISTO: il D.M. 31 luglio 1934 e successive modificazioni – "Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali e per il trasporto degli oli stessi";

VISTA: la Legge 979/82 in data 31 dicembre 1982 concernente le disposizioni per la difesa del mare e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA: la Legge 28.01.1994 n° 84 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO: il fax prot. N. 3810 in data 13.11.2006 con il quale lo Scrivente ha richiesto, agli Enti Competenti in materia, il parere tecnico di competenza;

VISTO: il parere tecnico espresso dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Udine con foglio prot. n. PIN/4957 in data 27.03.2007;

VISTO: il foglio prot. n. 4910 in data 21.11.2006 del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa-Corno;

VISTO: il parere tecnico espresso dal Consulente Chimico del Porto con foglio s.n. in data 05.01.2007;

VISTO: l'esito della riunione tenutasi in data 19.06.2007 nei locali dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Nogaro nel quale è stato illustrato nel complesso il regolamento predisposto e modificato anche a seguito dei predetti pareri ricevuti;

CONSIDERATA la necessità di salvaguardare l'incolumità delle persone, la sicurezza degli ormeggi, nonché di preservare le acque marine dall'inquinamento nei porti del Circondario Marittimo di Porto Nogaro;

VISTI gli articoli 81 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

RITENUTO necessario -in ossequio alle disposizioni Ministeriali- adeguare il Regolamento concernente la disciplina dell'attività di bunkeraggio, attualmente in vigore nei porti di giurisdizione dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Nogaro, alle linee guida tecniche e di sicurezza emanate con la predetta Circolare, opportunamente integrate dai pareri tecnici in premessa citati, individuando prescrizioni tecniche ritenute necessarie per consentire di eliminare da ogni tipologia di operazione di bunkeraggio i possibili rischi di incidente o di inquinamento, garantendo, in tal senso, la sicurezza delle operazioni in parola;

O R D I N A

Articolo 1

Con decorrenza dalle ore 00:01 del giorno **15 settembre 2007** è approvato e reso esecutivo l'unito **“Regolamento per le operazioni di rifornimento di combustibili liquidi ed oli lubrificanti alle unità navali ormeggiate nei porti del Circondario Marittimo di Porto Nogaro”** che è parte integrante della presente Ordinanza.

In pari data è abrogata per i porti del Circondario Marittimo di Porto Nogaro l'Ordinanza n. 03/94 di Circomare Grado in data 20.04.1994 in premessa citata.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, osservare e far osservare le disposizioni di cui al predetto Regolamento.

Articolo 2

I contravventori al “Regolamento” approvato con la presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, incorreranno nelle sanzioni previste dal Codice della Navigazione -Artt. 1174 e 1231- e dalle altre leggi speciali, in relazione alla fattispecie dei reati commessi e saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone, all'ambiente marino e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

Porto Nogaro, lì **16 Agosto 2007**

IL COMANDANTE

T.V. (CP) Francesco MASSARO

Copia conforme all'originale sottoscritta con firma autografa
e conservata presso questo ufficio - Art.19 DPR 445/2000



Ministero dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI PORTO NOGARO

**“Regolamento per le operazioni di rifornimento di combustibili
liquidi ed oli lubrificanti alle unità navali ormeggiate nei porti del
Circondario Marittimo di Porto Nogaro”**

**APPROVATO E RESO ESECUTIVO CON ORDINANZA
N° 16/2007 DEL 16 AGOSTO 2007**

INDICE GENERALE

CAPO I - GENERALITA'

Articolo 1	- Campo di applicazione	Pag. 1
Articolo 2	- Definizioni	Pag. 1
Articolo 3	- Autorizzazione dell'Autorità Marittima	Pag. 2
Articolo 4	- Responsabilità	Pag. 2
Articolo 5	- Condizioni e prescrizioni generali	Pag. 2
Articolo 6	- Caratteristiche delle manichette	Pag. 3
Articolo 7	- Prevenzione contro l'inquinamento	Pag. 4
Articolo 8	- Facoltà dell'Autorità Marittima	Pag. 4

CAPO II - BUNKERAGGIO A MEZZO DI DISTRIBUTORE AUTOMATICO FISSO IN BANCHINA

Articolo 9	- Concessione	Pag. 4
Articolo 10	- Prescrizioni	Pag. 4
Articolo 11	- Rifornimenti di depositi che alimentano gli impianti fissi a banchina	Pag. 5

CAPO III – BUNKERAGGIO A MEZZO AUTOBOTTE

Articolo 12	- Prescrizioni	Pag. 6
-------------	----------------	--------

CAPO IV – ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 13	- Prescrizioni di attenzione alla manovra per le altre navi	Pag. 7
Articolo 14	- Disposizioni finali	Pag. 7

Allegati	- Stampati (richieste ed autorizzazioni)	Pagg. 8-11
----------	--	------------



Ministero dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI PORTO NOGARO

“Regolamento per le operazioni di rifornimento di combustibili liquidi ed oli lubrificanti alle navi ormeggiate nei porti del Circondario Marittimo di Porto Nogaro”

CAPO I - GENERALITÀ

Articolo 1 - Campo di applicazione

Le presenti norme si applicano a tutte le operazioni di rifornimento di combustibili e/o lubrificanti con punto di infiammabilità superiore a 60°C che si effettuano ad unità navali ormeggiate nel porto di Porto Nogaro a mezzo di autobotti e distributori fissi, e, per quanto applicabili, al porto di Marano Lagunare, sito sotto la giurisdizione dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Nogaro.

L'esecuzione e l'esercizio delle operazioni di bunkeraggio potranno essere eseguite secondo le tipologie di seguito elencate in relazione alla sussistenza dei requisiti di sicurezza in ambito portuale (es. vigilanza e servizi antincendio ed antinquinamento, eventuali necessità di unità navali dei Vigili del Fuoco) ritenuti dall'Autorità Marittima indispensabili.

Il presente Regolamento non si applica alle navi militari che dovranno garantire equivalenti misure di prevenzione antincendio ed antinquinamento secondo propri regolamenti di servizio interni.

Sono inoltre escluse le operazioni di approvvigionamento di prodotti combustibili e lubrificanti contenuti in fusti, per le quali si rimanda alla specifica normativa.

Articolo 2 – Definizioni

Ai fini delle presenti norme si intendono:

- **Autorità' Marittima:** Ufficio Circondariale Marittima di Porto Nogaro;
- **Autorità' Marittima Locale:** il Comandante del Porto in cui avviene il rifornimento;
- **Autobotte:** il veicolo cisterna (autobotte), motrici e rimorchi, rispondente alle modalità costruttive richieste dall'Associazione Nazionale Controllo Combustibile e dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile, nonché a quelle previste dalla vigente normativa per il trasporto delle merci pericolose su strada(ADR) e di quelle contenute nel D.M. 31 luglio 1934 e sue successive modifiche;
- **Impianti Fissi:** distributori automatici fissi come definiti dal Decreto Legislativo n. 32 in data 11 febbraio 1998, nonché i depositi con oleodotti terminali a banchina come definiti dall'art. 44 del Regio Decreto n.1303 in data 20 luglio 1934;
- **Bunkeraggio:** il complesso delle operazioni di rifornimento di liquidi combustibili e lubrificanti destinati alla propulsione della nave con punto di infiammabilità $\geq 60^{\circ}$ C che si effettua ad unità navali a mezzo di autobotti o di impianti fissi;
- **Nave:** qualsiasi unità navale da rifornire;
- **Servizio Guardia ai Fuochi o Servizio Integrativo Antincendio:** il servizio di vigilanza antincendio espletato dai Vigili del Fuoco, ovvero da personale autorizzato ai sensi dell'art. 20 della Legge 27.12.1973 n. 850 ed iscritto nei registri di cui all'art. 68 Cod. Nav.;
- **Sorveglianza Antincendio:** la sorveglianza esercitata da personale della nave (addetto al servizio antincendio di bordo) con i dispositivi antincendio di bordo attivati e pronti all'impiego (manichette stese, linee sotto pressione, estintori portatili nelle vicinanze) sotto la diretta responsabilità dell'Ufficiale di coperta di guardia o di altro Ufficiale appositamente designato dal Comando di bordo;
- **Sorveglianza Antinquinamento:** la sorveglianza esercitata da personale della nave da rifornire al fine di individuare ed arginare eventuali colaggi di combustibili/lubrificanti in mare.

Articolo 3

Autorizzazione dell'Autorità Marittima

Le imprese che intendono effettuare le operazioni di bunkeraggio a mezzo di autobotti dovranno, di volta in volta, munirsi di apposita autorizzazione dell'Autorità Marittima Locale, conforme al modello “B”, allegato al presente Regolamento.

La relativa richiesta, opportunamente redatta in due esemplari in carta legale e compilata in modo conforme all'allegato "A" al presente Regolamento, dovrà essere avanzata dalla nave, nella persona dei relativi rappresentanti, con almeno 24 ore di anticipo rispetto all'ora di previsto inizio delle operazioni (48 ore per quelle da effettuarsi successivamente ad un giorno festivo) e, comunque, salvo comprovati casi di inderogabile necessità, in orario di ufficio.

Sono esonerate dal presentare la richiesta di autorizzazione, di cui ai precedenti commi 1 e 2, le ditte che effettuano le operazioni di bunkeraggio a mezzo di impianti fissi.

Tutte le imprese che intendono effettuare operazione di bunkeraggio devono essere iscritte negli appositi registri di cui all'Art. 68 Cod. Nav. tenuti dalla Capitaneria di Porto di Monfalcone.

Articolo 4 **Responsabilità**

Oltre al comandante della nave e al relativo direttore di macchine, se dal primo delegato al coordinamento delle operazioni, e, qualora designato, l'ufficiale responsabile per la sorveglianza antincendio di cui al successivo art. 5.11, sono congiuntamente responsabili delle operazioni di bunkeraggio nel caso:

- a) **di rifornimento a mezzo autobotte:** il titolare della ditta fornitrice e l'autista dell'autobotte;
- b) **di rifornimento a mezzo di impianto fisso:** il gestore dell'impianto e l'operatore della stazione di rifornimento.

Articolo 5 **Condizioni e prescrizioni generali**

Fermo restando l'obbligo di ottemperare alle particolari prescrizioni aggiuntive di cui ai successivi articoli del presente Regolamento per ogni diversa tipologia di rifornimento, l'effettuazione del bunkeraggio dovrà svolgersi nel rispetto delle vigenti normative nazionali e comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Le operazioni di bunkeraggio, indipendentemente dal mezzo utilizzato, potranno svolgersi nell'arco delle ventiquattro ore e, nel caso di operazioni in ore notturne, la zona dovrà essere adeguatamente illuminata con valore di intensità dell'illuminazione (illuminamento) non inferiore a 10 lux ad 1 metro dai piani di lavoro ed in particolare ai punti di attacco delle manichette e lungo tutte le manichette stesse.

Le condizioni meteo-marine dovranno essere favorevoli; in caso di peggioramento delle stesse o di maltempo accompagnato da scariche elettriche le operazioni non dovranno avere luogo e, se iniziate, dovranno essere immediatamente sospese.

Il personale di sorveglianza in coperta dovrà mantenere il collegamento VHF/FM ch 12/16 con l'Autorità Marittima Locale, alla quale dovrà essere comunicato l'inizio e il termine delle operazioni, nonché qualsiasi ritardo, interruzione o sospensione specificandone le ragioni.

Il comandante della nave e gli addetti delle ditte che forniscono il servizio di rifornimento sono tenuti ad informare immediatamente l'Autorità Marittima nel caso si verifichi qualsiasi evento che interessi la sicurezza delle navi, delle persone o delle infrastrutture portuali.

La nave dovrà inalberare i previsti segnali del C.I.S. (bandiera BRAVO); in caso di bunkeraggio in ore notturne, le unità interessate dovranno mostrare i fanali stabiliti al riguardo dalla Colreg '72.

Ad eccezione dei rifornimenti effettuati a mezzo di impianto fisso, deve essere assicurata la equipotenzialità elettrica tra il mezzo rifornitore e la nave, attraverso idonei collegamenti di massa.

Prima di iniziare il bunkeraggio, il comandante della nave dovrà effettuare un controllo preventivo dello specchio acqueo circostante, allo scopo di verificare l'assenza di idrocarburi; l'ordine di iniziare il pompaggio dovrà essere dato dal comando di bordo della nave.

Il direttore di macchina, o l'ufficiale macchinista da questi incaricato, dovrà controllare in particolare:

- c) l'attacco delle manichette entro il proprio bordo;
- d) che tutti gli ombrinali della nave siano chiusi.

Il direttore di macchina dovrà, altresì, accertarsi che tutto il personale destinato alle operazioni di rifornimento abbia perfetta conoscenza delle relative apparecchiature di bordo, incluse le posizioni dei tubi di troppo pieno e di sfogo d'aria, dei tubi di sonda e degli indicatori di livello di tutti i depositi.

Durante le operazioni di rifornimento deve essere predisposto un servizio continuo di vigilanza antincendio ed antinquinamento a mezzo del personale di bordo. In particolare, un ufficiale della nave dovrà stare in coperta per la suddetta sorveglianza, pronto a far sospendere il pompaggio in caso di necessità. La squadra antincendio deve mantenere le attrezzature antincendio in perfetta efficienza e pronte per essere immediatamente impiegate. Dovrà inoltre essere mantenuta stretta collaborazione tra l'equipaggio della nave ed il personale di terra ed a cura del Comando di bordo dovrà essere dislocato proprio personale, preferibilmente di Macchina, sia nei pressi della stazione di pompaggio che nei pressi del raccordo dell'impianto di ricezione. Detto personale dovrà essere munito di apparatoradio portatile con il quale dovrà

essere instaurato un contatto al fine del coordinamento delle varie fasi delle operazioni riportate di seguito. Prima dell'inizio delle operazioni il personale addetto di cui sopra, dovrà assicurarsi che le valvole dell'impianto di ricezione di bordo siano aperte, dell'avvenuta apertura delle valvole e della disponibilità a ricevere il prodotto dovrà essere data comunicazione via radio al personale in prossimità della stazione di pompaggio, il quale solo dopo tale comunicazione potrà acconsentire all'inizio delle operazioni.

Durante il rifornimento, a bordo o sulla banchina prospiciente, non deve essere eseguito alcun lavoro che possa generare scintille o calore; è inoltre vietato l'uso di fiamme libere.

Al termine delle operazioni, lo specchio circostante dovrà essere nuovamente ispezionato a cura del personale delle unità interessate per constatare l'eventuale presenza di idrocarburi.

Articolo 6

Caratteristiche delle manichette

Le manichette utilizzate per le operazioni di bunkeraggio debbono essere costruite in conformità alle norme EN 1765 o BS 1435, collaudate all'atto della fornitura e periodicamente controllate e pressate ogni dodici mesi, indipendentemente dal numero di ore di lavoro, allo scopo di accertare la loro integrità, come previsto nella Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Unità di Gestione delle Infrastrutture per la navigazione e demanio marittimo n° 105 del 21.09.2000.

Ogni manichetta deve essere dotata di apposito certificato, copia del quale deve essere esibita a richiesta del personale che effettua i controlli a bordo, e sul quale devono essere riportate le seguenti informazioni:

- e) la massima pressione d'esercizio;
- f) la massima temperatura d'esercizio, se del caso in relazione alla viscosità del prodotto oggetto del bunkeraggio, solo per manichette acquistate dopo il 1 luglio 2002;
- g) i prodotti per i quali sono riconosciute idonee;
- h) la data e la pressione del collaudo, nonché l'Ente che l'ha effettuato.

Su ogni singola manichetta o sulla relativa flangia devono essere stampigliati i dati di identificazione della manichetta nonché le condizioni massime di esercizio, così come previsto dalla normativa vigente (D.M. 3 maggio 1984).

Articolo 7

Prevenzione contro l'inquinamento

Durante le operazioni di bunkeraggio dovranno essere adottati da parte e a cura della nave e della ditta fornitrice del carburante tutti gli accorgimenti possibili ai fini della salvaguardia dell'ecosistema marittimo-costiero.

Le manichette devono essere adeguatamente sorrette, stese e di idonea lunghezza, onde evitare la rottura delle stesse. Al termine delle operazioni di bunkeraggio, le manichette potranno essere scollegate soltanto dopo essere state completamente drenate. E', infine, fatto assoluto divieto di scaricare in mare o spargere sulla banchina eventuali residui di carburante rimasto nelle manichette.

Ad eccezione delle unità da traffico locale, da pesca e da diporto, al fine di impedire lo spandimento di prodotti petroliferi devono essere predisposti mezzi idonei per il contenimento e la raccolta del prodotto accidentalmente versato per tutta la durata del rifornimento. Comunque, per il rifornimento di qualsiasi unità, dovranno essere disponibili e pronti per l'eventuale uso una riserva di sabbia e le attrezzature atte ad arginare eventuali colaggi (panne galleggianti, panne/fogli oleoassorbenti).

Nel caso in cui, durante il bunkeraggio, si verificano fuoriuscite di prodotti petroliferi o altre sostanze inquinanti, eventi dannosi o stati di pericolo, dovrà essere informata immediatamente l'Autorità Marittima per i provvedimenti di competenza e dovranno essere sospese le operazioni di rifornimento, ponendo in essere, in presenza di spandimenti, ogni attività di confinamento e contenimento idonea ad evitare ulteriori fuoriuscite ed a limitare l'entità dello sversamento.

La ditta rifornitrice e il Comando di Bordo dell'unità in rifornimento sono tenuti in solido, in misura delle rispettive responsabilità, al pagamento delle spese di bonifica della zona inquinata, fatta salva l'individuazione di eventuali specifiche responsabilità.

Articolo 8

Facoltà dell'Autorità Marittima

L'Autorità Marittima Locale si riserva la facoltà di imporre ulteriori prescrizioni e condizioni a quelle di cui al presente Regolamento, nonché di derogare, eventualmente alle medesime, per comprovati motivi di necessità ed in circostanze occasionali e contingenti.

All'occorrenza, in ragione delle caratteristiche dell'operazione, qualora ne ravvisi l'opportunità, l'Autorità Marittima Locale potrà disporre affinché il bunkeraggio avvenga anche con l'adozione di idoneo servizio di guardia ai fuochi.

L'Autorità Marittima Locale può in ogni caso disporre l'interruzione del bunkeraggio qualora esso ostacoli o ritardi le operazioni commerciali e/o portuali delle navi interessate agli adiacenti ormeggi.

CAPO II

BUNKERAGGIO A MEZZO DI DISTRIBUTORE AUTOMATICO FISSO IN BANCHINA

Articolo 9 - Concessione

Le concessioni demaniali marittime per l'installazione di depositi di prodotti petroliferi in ambito portuale, disciplinate dall'articolo 18 della legge n° 84 del 1994, sono rilasciate, ai sensi degli articoli 104 e 105 del d.lgs. n° 112 del 1998, dall'autorità portuale o, dove non istituita, dall'autorità marittima.

Le concessioni demaniali marittime per l'installazione dei distributori fissi in banchina, disciplinate dall'art. 36 del Codice della Navigazione, sono rilasciate dall'Autorità Marittima.

Articolo 10 - Prescrizioni

I distributori automatici fissi, come definiti dal D.Lgs. n.32 del 1998, sono atti al rifornimento di unità da traffico locale, da pesca e da diporto, e qualora in possesso dei requisiti tecnici e delle previste autorizzazioni, potranno erogare carburanti con punto di infiammabilità inferiore a 61° C.

Tali impianti sono esonerati dalla richiesta di autorizzazione dell'Autorità Marittima locale analogamente ai depositi con oleodotti, come definiti dall'art.44 del R.D. 20 Luglio 1934 n.1303, e sono soggetti alle seguenti ulteriori prescrizioni:

- a) devono essere muniti di dispositivi di sicurezza approvati dal Ministero dell'Interno in ottemperanza al titolo I punto XVII del D.M. 31 luglio 1934 e dei dispositivi per la captazione dei vapori di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16 maggio 1996, e successivo "Regolamento recante norme per l'installazione dei dispositivi di recupero dei vapori di benzina presso i distributori" n. 76 del 20 gennaio 1999 del Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministero delle Attività Produttive e della Salute;
- b) l'impianto dovrà essere in regola con la certificazione di prevenzione incendi rilasciata dal Comando Provinciale dei VV.F;
- c) l'impianto distributore e i relativi serbatoi dovranno essere regolarmente installati e collaudati dalla Commissione locale di cui all'art 48 del regolamento di esecuzione al codice della navigazione e delle normative vigenti in materia;
- d) il percorso delle manichette dal pozzetto di rifornimento all'attacco della nave deve essere opportunamente protetto e segnalato; gli addetti agli impianti dovranno impedire che persone estranee si avvicinino con sigarette accese, o altri fuochi tali da poter compromettere la sicurezza delle operazioni;
- e) in caso di rifornimento ad unità da pesca, il comandante dell'unità dovrà tenere aperto il locale motore, e chiuso l'impianto elettrico di bordo, tenendo pronti all'uso gli estintori di dotazione, vieterà, altresì, di fumare a chiunque si trovi a bordo;
- f) durante lo svolgimento delle operazioni devono essere tenuti sul posto pronti per l'uso n.2 estintori a CO2 da Kg.5, n.2 estintori a polvere da Kg. 6, n.2 secchi di sabbia fine ed umida di almeno kg.10, nonché eventuali ulteriori mezzi antincendio prescritti dal D.M. 31 luglio 1934 del Ministero dell'Interno e successive integrazioni nonché mezzi antinquinamento (panne galleggianti, panne/fogli oleoassorbenti, etc);
- g) i motori di propulsione debbono essere spenti, così come qualsiasi altro motore che non sia dotato di parascintille allo scarico, i concessionari devono esporre sintetici cartelli (italiano e inglese) con la dicitura "spegnere i motori durante il rifornimento – ventilare il motore/serbatoi prima di riavviare il motore";
- h) le varie unità richiedenti il bunkeraggio al distributore dovranno avvicinarsi una per volta senza generare intralcio e pericolo per la sicurezza della navigazione e delle operazioni, affiancandosi alla banchina;
- i) nessun'altra operazione con uso di fiamme libere o comunque che possa generare scintille o calore dovrà svolgersi nel range di mt. 200 dal luogo delle operazioni;

- j) qualora le operazioni dovessero avvenire in ore notturne, dovrà garantirsi un valore standard di illuminazione su tutta l'area di operazione non inferiori a 10 lux.

Articolo 11

Rifornimenti di depositi che alimentano gli impianti fissi a banchina

Il rifornimento degli impianti fissi in banchina può essere effettuato tramite autobotti, o idonei mezzi nautici, nel rispetto delle condizioni previste al D.M. 31 luglio 1934 e successive integrazioni.

Nel caso in cui detto rifornimento avvenga a mezzo di autobotti, queste dovranno recarsi nella zona di interesse e la loro permanenza in porto dovrà essere limitata al tempo strettamente necessario a compiere le operazioni di rifornimento dell'impianto.

L'area interessata dalle suddette operazioni (chiusino, manichetta di collegamento e autobotte), dovrà essere appositamente recintata per un'ampiezza non inferiore a 20 metri in modo da impedire l'avvicinarsi di persone estranee, e munita di cartello "VIETATO FUMARE E FARE USO DI FIAMME LIBERE"; in prossimità della stessa dovranno essere posizionati due estintori a schiuma della capacità non inferiore a 10 litri, un secchio di sabbia fine ed umida di almeno kg.10 o altro materiale assorbente ed una ghiotta per contenere eventuali sversamenti durante il travaso.

CAPO III – BUNKERAGGIO A MEZZO AUTOBOTTE

Art. 12

Prescrizioni

Le operazioni di rifornimento a mezzo autobotte alle banchine comprese nell'ambito portuale possono essere autorizzate, esclusivamente per prodotti con punto di infiammabilità -determinato col sistema a vaso chiuso- non inferiore a 60° C.

Le suddette operazioni potranno essere autorizzate nei porti di giurisdizione dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Nogaro *solo in via residuale*, ovvero solo nel caso in cui il servizio di bunkeraggio non possa essere effettuato con modalità diverse (a mezzo impianti fissi) per mancanza di prodotto all'impianto fisso ed altre motivazioni che verranno opportunamente valutate, ai fini dell'eventuale rilascio della prevista autorizzazione, dall'Autorità Marittima.

Le predette circostanze dovranno essere rappresentate nella richiesta di cui all'allegato A, e vagliate dall'Autorità Marittima ai fini dell'eventuale rilascio della prevista autorizzazione.

Salvo eventuali casi specifici che potranno essere valutati di volta in volta dall'Autorità Marittima ai sensi del successivo art. 14 punto 1, non è consentito effettuare le operazioni di bunkeraggio a mezzo autobotte alle unità da traffico locale, da pesca e da diporto.

Fermo restando quanto previsto dal precedente Capo I, il bunkeraggio con autobotti dovrà essere effettuato alle seguenti ulteriori condizioni:

- a) la quantità di prodotto erogabile non dovrà superare le 30 tonnellate per ogni singola operazione;
- b) le autobotti dovranno recarsi una per volta nella zona di interesse per il bunkeraggio solo a nave pronta a ricevere il rifornimento e la loro permanenza in porto dovrà essere limitata al tempo strettamente necessario a compiere le operazioni;
- c) per raggiungere le banchine portuali le autobotti dovranno, sia all'andata che al ritorno, percorrere il percorso più breve;
- d) per l'effettuazione delle operazioni di bunkeraggio si dovrà tenere conto delle ore di minore affollamento dei piazzali per lo svolgimento delle operazioni portuali. Qualora i rifornimenti in parola avvengano in orario notturno (sosta notturna delle navi) dovranno garantirsi, nei punti di attacco delle manichette e lungo tutto il piano di lavoro, i valori di illuminamento non inferiori a 10 lux a mt.1 dallo stesso;
- e) il rifornimento dovrà essere a circuito chiuso;
- f) tutti gli scarichi dei fuochi di bordo, compresi quelli della cucina e dei motori, devono essere provvisti di parascintille;
- g) per tutta la durata del rifornimento intorno alla nave, alla autobotte e le manichette di collegamento, per un raggio di 20 metri non devono essere presenti altri automezzi, natanti o persone estranee. La zona interessata deve essere opportunamente transennata e segnalata con un cartello indicante "VIETATO FUMARE E FARE USO DI FIAMME LIBERE";
- h) nei pressi delle tubazioni impiegate per il rifornimento devono essere collocati a cura della ditta incaricata del rifornimento, due estintori a schiuma della capacità non inferiore a 10 litri ed un contenitore di sabbia con attrezzi per lo spandimento della sabbia stessa;

- i) oltre a quanto richiesto dall'art. 5 comma 11 del presente Regolamento, le operazioni di bunkeraggio dovranno essere effettuate con ordine e sollecitudine, sotto il diretto controllo di un ufficiale della nave all'uopo designato, per l'applicazione delle disposizioni richiamate dal presente regolamento, ed il conducente dell'autobotte dovrà rimanere sempre presente sul posto per tutta la durata delle operazioni, pronto ad attuare con immediatezza tutti i provvedimenti necessari in caso di emergenza;
- j) le autobotti ed i loro rimorchi, da scaricare per primi ed allontanare per la successiva operazione dell'autobotte motrice, dovranno essere in possesso di tutte le abilitazioni e le certificazioni previste per il trasporto di prodotti infiammabili;
- k) l'autobotte deve essere munita di reti parascintille alle tubazioni di scarico del motore, dotata di adeguata messa a terra per le scariche elettrostatiche, di pompa di tipo idoneo ed antideflagrante e di almeno n. 2 estintori di tipo omologato;
- l) durante il rifornimento la nave deve sospendere le operazioni commerciali, ed eventuali deroghe in merito possono essere concesse purché non costituiscano pericolo per le operazioni;
- m) nessuna operazione con uso di fiamma libera o comunque che possa generare scintille o calore potrà eseguirsi nel raggio di mt. 200 dal luogo delle operazioni.

Durante le operazioni di rifornimento deve essere assicurato apposito servizio di vigilanza a terra effettuato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e/o di Guardia Fuochi con un numero massimo di 3 unità e minimo 2. Per operazioni di particolare complessità potranno essere adottati criteri diversi di composizione della squadra, sentita la Commissione locale ex art. 48 Reg. Cod. Nav.; qualora il servizio di vigilanza sia espletato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la squadra deve essere dotata di automezzo antincendio (motopompa) e l'istanza formale deve essere inoltrata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente, con almeno tre giorni di anticipo rispetto alla data in cui il servizio dovrà essere espletato. Detto servizio dovrà essere reso ai sensi del D.M. Interno n. 261 del 22.02.1996 Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 1996 n. 113, con relativo onere di spesa a carico del richiedente.

In caso di mancata disponibilità il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ne darà comunicazione entro le successive 24 ore all'Autorità Marittima che provvederà ad utilizzare per lo stesso scopo GUARDIA FUOCHI abilitati ed iscritti nei registri di cui all'Art. 68 tenuto dalla Capitaneria di Porto di Monfalcone. Qualora la sorveglianza sia espletata da una guardia fuochi abilitata, anche questa, quando il rifornimento è effettuato in banchine prive di impianto antincendio adeguato, deve essere dotata di motopompa antincendio fornita di manichette di idonea lunghezza con boccalini a pioggia e dotata dell'attrezzatura e del materiale per l'erogazione di schiuma.

Non è consentito il rifornimento di navi traghetto con l'autobotte in qualsiasi altra condizione (es. con autobotte introdotta direttamente nel locale garage chiuso di bordo).

CAPO IV - ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 13 - Prescrizioni di attenzione alla manovra per le altre navi

Qualsiasi nave che si trovi a manovrare in vicinanza di unità interessate in operazioni di bunkeraggio deve procedere con la massima cautela, manovrando alla minima velocità di governo allo scopo di evitare moto ondoso, avendo cura di mantenere la massima distanza possibile, o, comunque, la debita distanza di sicurezza.

Art. 14 - Disposizioni Finali

Eventuali situazioni non contemplate nel presente Regolamento, saranno valutate, di volta in volta, dalla Autorità Marittima, sentiti i pareri degli Enti e Servizi ritenuti necessari.

L'Autorità Marittima potrà, a proprio esclusivo insindacabile giudizio, imporre tutte quelle prescrizioni aggiuntive ritenute necessarie ed indispensabili allo svolgimento in sicurezza delle operazioni di bunkeraggio.

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Francesco MASSARO

(all'Ordinanza n. 16/2007 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Nogaro)

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE BUNKERAGGIO A MEZZO AUTOBOTTE

Il sottoscritto _____ in qualità di Comandante della M/n _____ T.S.L. _____ bandiera _____ carica di Tonn. _____ di _____, in considerazione dell'impossibilità di effettuare bunkeraggio a mezzo impianto fisso/bettolina _____ per il _____ seguente motivo: _____

CHIEDE

di essere autorizzato ad effettuare il bunkeraggio a mezzo autobotte di Tonn. _____ di _____ cat. _____ alla nave sopramenzionata, ormeggiata alla banchina _____ accosto n. _____ del porto di _____ dalle ore _____ del giorno _____ con durata prevista dell'operazione pari a _____.

Inoltre dichiara:

- a) di essere a conoscenza delle norme contenute nel "Regolamento per le operazioni di rifornimento di combustibili liquidi ed olii lubrificanti nei porti del Circondario Marittimo di Porto Nogaro" approvato con Ordinanza n. 16/2007;
- b) di assicurare l'osservanza delle eventuali misure aggiuntive di sicurezza che codesto Comando riterrà opportuno prescrivere nell'atto di autorizzazione;
- c) che i mezzi antincendio di bordo sono in perfette condizioni e pronti all'impiego;
- d) che il bunkeraggio sarà effettuato sotto la responsabilità del Sig. _____ nella sua qualità di _____;
- e) che il servizio antincendio a terra verrà effettuato da: _____, li _____.

IL COMANDANTE DELLA NAVE

=====

=

SPAZIO RISERVATO ALLA DITTA FORNITRICE

Il sottoscritto _____ in qualità di legale rappresentante della ditta _____ iscritta al n. _____ dei registri di cui al 2° comma dell'art. 68 del codice della navigazione tenuti dalla Capitaneria di Porto di Monfalcone dichiara:

- a) che l'autobotte impiegata per il bunkeraggio richiesto, targata _____, in possesso di certificato di collaudo _____ e condotta dal Sig. _____ ed il relativo rimorchio sono in possesso di tutte le abilitazioni e le certificazioni previste per il trasporto di prodotti infiammabili;
- b) di essere a conoscenza delle norme contenute nel "Regolamento per le operazioni di rifornimento di combustibili liquidi ed olii lubrificanti nei porti del Circondario Marittimo di Porto Nogaro", approvato con Ordinanza n. 16/2007;
- c) che il combustibile/lubrificante trasportato è denominato _____ densità _____ alla temperatura di infiammabilità _____ °C.
- d) che gli impianti antincendio a bordo dell'autobotte sono pienamente efficienti.

_____, li _____

p. LA DITTA FORNITRICE

(all'Ordinanza n. 16/2007 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Nogaro)

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI PORTO NOGARO**AUTORIZZAZIONE BUNKERAGGIO**

Il sottoscritto _____ Comandante del porto di _____:

- **VISTA** l'istanza in data _____ avanzata dal Comandante della M/n _____
intesa ad ottenere l'autorizzazione all'effettuazione del bunkeraggio a detta unità a mezzo autobotte,
opportunamente integrata della prevista dichiarazione della Ditta
_____;

- **VISTA** la propria ordinanza n. 16/2007 in data 16.08.2007;

AUTORIZZA

fatti salvi i diritti dei terzi, il rifornimento di tonn. _____ di _____ alla M/n sopramenzionata.
Le operazioni, che avranno luogo presso la banchina _____ accosto n. _____ in
data _____ alle ore _____ con durata prevista di ore _____, dovranno svolgersi alle condizioni
previste dall'Ordinanza in premessa, nonché alle seguenti prescrizioni aggiuntive:

a) _____;

b) _____;

L'inosservanza anche parziale delle condizioni suddette comporta la decadenza della presente autorizzazione, salve le responsabilità penali e civili conseguenti.

La Ditta fornitrice ed il Comando di bordo saranno, comunque, tenuti al pagamento delle spese per la bonifica delle acque a seguito di inquinamento derivante da spandimento di prodotto anche accidentale.

L'Amministrazione Marittima rimane in ogni caso manlevata da qualsiasi responsabilità derivante dalla presente autorizzazione.

_____, _____

IL COMANDANTE DEL PORTO

(all'Ordinanza n. 16/2007 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Nogaro)

**RICHIESTA DI NULLA-OSTA AL RIFORNIMENTO DEI DEPOSITI
DEGLI IMPIANTI FISSI A MEZZO AUTOBOTTE**

Il sottoscritto _____ in qualità di legale rappresentante della ditta _____, esercente nel porto di _____ l'attività di bunkeraggio a mezzo impianto fisso per la distribuzione di combustibili liquidi ed oli lubrificanti alle unità

CHIEDE

il NULLA-OSTA di codesto Ufficio all'immissione di _____ tonnellate di gasolio nelle cisterne del deposito del proprio impianto fisso, situate _____ a mezzo dell'autobotte targata _____ della Ditta _____. L'immissione avverrà alle ore _____ del giorno _____ per una durata prevista di ore/minuti _____. All'uopo dichiara:

- a) di essere a conoscenza delle norme contenute nel "Regolamento per le operazioni di rifornimento di combustibili liquidi ed oli lubrificanti nei porti del Circondario Marittimo di Porto Nogaro" approvato con Ordinanza n. 16/2007, nonché di quelle contenute nel D.M. 31 luglio 1934;
- b) che il rifornimento sarà effettuato sotto la responsabilità del Sig. _____ nella sua qualità di addetto all'impianto fisso.

_____, _____

IL RICHIEDENTE

=====

SPAZIO RISERVATO ALLA DITTA FORNITRICE

Il sottoscritto _____ in qualità di legale rappresentante della ditta _____ iscritta al n. _____ dei registri di cui al 2° comma dell'art. 68 del codice della navigazione tenuti dalla Capitaneria di Porto di Monfalcone dichiara:

- e) che l'autobotte impiegata per il rifornimento sopra richiesto, targata _____, è in possesso di tutte le abilitazioni e le certificazioni previste per il trasporto di prodotti infiammabili;
- f) di essere a conoscenza delle norme contenute nel "Regolamento per le operazioni di rifornimento di combustibili liquidi ed oli lubrificanti nei porti del Circondario Marittimo di Porto Nogaro", approvato con Ordinanza n. 16/2007;
- g) che il combustibile trasportato è denominato _____ densità _____ con temperatura di infiammabilità _____°C;
- h) che gli impianti antincendio di bordo sono pienamente efficienti;
- i) che il rifornimento sarà effettuato sotto la responsabilità del Sig. _____ nella sua qualità di conducente.

_____, _____

p. LA DITTA FORNITRICE

(all'Ordinanza n. 16/2007 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Nogaro)

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI PORTO NOGARO

**NULLA-OSTA AL RIFORNIMENTO DI DEPOSITI
DEGLI IMPIANTI FISSI A MEZZO AUTOBOTTE**

Il sottoscritto _____ Comandante del porto di _____:

- **VISTA** l'istanza in data _____ avanzata dalla ditta _____ intesa a chiedere il nulla-osta al rifornimento dei depositi dell'impianto fisso di cui è esercente di tonnellate _____ di gasolio a mezzo autobotte, targata _____;
- **VISTO** l'art. 11 del "Regolamento per le operazioni di rifornimento di combustibili liquidi ed oli lubrificanti nei porti del Circondario Marittimo di Porto Nogaro" approvato con Ordinanza n. 16/2007;

concede **NULLA-OSTA**

fatti salvi i diritti dei terzi, al rifornimento richiesto con l'osservanza delle norme previste nel Regolamento in premessa citato, nonché delle seguenti eventuali prescrizioni aggiuntive:

a) _____;

b) _____.

L'inosservanza anche parziale delle condizioni suddette comporta la decadenza della presente autorizzazione, salve le responsabilità penali e civili conseguenti.

La Ditta fornitrice e l'esercente dell'impianto fisso saranno, comunque, tenuti al pagamento delle spese per la bonifica delle acque a seguito di inquinamento derivante da spandimento di prodotto anche accidentale.

L'Amministrazione Marittima rimane in ogni caso manlevata da qualsiasi responsabilità derivante dalla presente autorizzazione.

_____, _____

IL COMANDANTE DEL PORTO
